

DELIBERAZIONE GIUNTA ESECUTIVA

N. 10 DEL 10/11/2025

OGGETTO: FONDI CONTRATTUALI COMPARTO SANITÀ DELLA SOCIETÀ DELLA SALUTE FIORENTINA NORD OVEST. PRIMA COSTITUZIONE ANNO 2025

L'anno 2025 (duemilaventicinque) il giorno 10 (dieci) del mese di novembre alle ore 14:00 in modalità web conference, a seguito di apposita convocazione, si è riunita la Giunta Esecutiva della Società della Salute così composta:

		presente	assente
CAMILLA SANQUERIN	Presidente	X	
ROSSELLA BOLDRINI	Membro	X	
YUNA KASHI ZADEH	Vice Presidente	X	

E' altresì presente il Direttore Andrea Francalanci.

Il Presidente, dà atto della validità della seduta, ai sensi dell'art. 8 dello Statuto e sottopone all'approvazione il presente atto.

LA GIUNTA ESECUTIVA

PREMESSO che:

1. in data 22.06.09, con atto ai rogiti del Segretario del Comune di Calenzano Dott.ssa Samantha Arcangeli, gli enti aderenti hanno sottoscritto gli atti costitutivi (Statuto e Convenzione) della Società della Salute Zona Fiorentina Nord Ovest ai sensi della LRT n. 40/2005 e ss.mm.ii.;
2. la forma giuridica assunta dalla Società della Salute Zona Fiorentina Nord Ovest è il consorzio pubblico senza scopo di lucro ai sensi degli artt. 31 e 113 bis del Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, tra l'Azienda Sanitaria di Firenze e gli otto Comuni della Zona Fiorentina Nord-Ovest;

PRESO ATTO del recesso di Fiesole di cui alla deliberazione dell'Assemblea dei Soci 29 dicembre 2017, n. 28, e nelle more dell'approvazione della modifica all'atto costitutivo e allo Statuto;

VISTA la legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 (*"Disciplina del servizio sanitario nazionale"*), e ss.mm.ii., che al Capo III bis (*"Società della salute"*) disciplina finalità, funzioni e assetti organizzativi delle Società della Salute in Toscana;

RICORDATO che:

1. la Società della Salute Fiorentina Nord Ovest (di seguito *"Società della Salute"*), ai sensi della legge regionale n. 40/2005, e ss.mm.ii., è costituita dai Comuni della Zona Sociosanitaria Fiorentina Nord Ovest (Calenzano, Campi Bisenzio, Lastra a Signa, Scandicci, Sesto Fiorentino, Signa e Vaglia) e dall'Azienda USL Toscana Centro (di seguito *"ASL"*) in forma di Consorzio pubblico ai sensi dell'art. 31 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (*"Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali"*), e ss.mm.ii., e dell'art. 71-bis della legge regionale n. 40/2005, e ss.mm.ii.;

2. la medesima Società della Salute, ai sensi dell'Atto Costitutivo e del relativo Statuto, di cui ad atto stipulato a ministero del Segretario Generale del Comune di Calenzano (Rep. n. 5087 del 22/06/2009), ha assunto le funzioni di cui all'art. 71-bis, comma 3, della suddetta legge regionale;

DATO ATTO che l'art. 71-bis della legge regionale n. 40/2005, e ss.mm.ii., definisce le Società della Salute "organismi consortili" e che, pertanto, la disciplina giuridica di funzionamento delle stesse è rinvenibile parte nella legge regionale n. 40/2005, e ss.mm.ii., e parte nel decreto legislativo n. 267/2000 ("Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali"), e ss.mm.ii., il quale, all'art. 31 disciplina i Consorzi;

RICHIAMATO l'art. 71 sexies decies della legge regionale n. 40/2005, e ss.mm.ii., in base al quale "il personale della società della salute è assunto secondo la normativa vigente, previa verifica della disponibilità di personale presso gli enti consorziati ed espletamento delle procedure. In caso di assunzioni dirette, ovvero di trasferimenti, al personale delle società della salute si applica il trattamento giuridico ed economico previsto per i dipendenti del servizio sanitario nazionale";

CONSIDERATO che:

- la Società della Salute ha operato fino a oggi mediante l'assegnazione funzionale, da parte degli enti locali soci e dell'ASL, dei dipendenti adibiti alle attività e materie di gestione diretta ai sensi degli artt. 71 bis e ss. della legge regionale n. 40/2005, e ss.mm.ii., e del PISSR 2018-2022;
- in questa situazione, mentre per il personale assegnato funzionalmente dall'ASL e per quello assunto autonomamente dal Consorzio ha trovato applicazione il CCNL del comparto Sanità, al personale dei Comuni viene applicato il CCNL del comparto Funzioni Locali;
- con la deliberazione della Giunta Esecutiva n. 7/2024 si è proceduto alla costituzione provvisoria dei fondi decentrati per il personale non dirigente della Società della Salute per gli anni 2023 e 2024;

EVIDENZIATO che:

- è in corso il procedimento istruttorio finalizzato al consolidamento della struttura della Società della Salute anche mediante il trasferimento nei ruoli del Consorzio del personale a oggi assegnato funzionalmente dagli Enti soci;
- che l'organico della Società della Salute, al netto del personale da acquisire dai Comuni aderenti, è come di seguito rappresentato:

Profilo professionale	Organico in servizio	Fonte di finanziamento
Direttore (TD)	1	Trasferimenti enti consorziati
Dirigente amministrativo (TD) dal 01/09/2023	1	Trasferimenti enti consorziati
Assistente sociale (TI) dal 01/02/2023	4	Legge di bilancio 2021 (LEPS)
Assistente sociale (TI) dal 17/05/2024	1	Fondo non autosufficienza (LEA)
Assistente sociale (TI) dal 03/06/2024	2	Fondo non autosufficienza (LEA)
Assistente sociale (TI) dal 03/06/2024	1	Legge di bilancio 2021 (LEPS) + Fondo Povertà 2022
Tecnico Amministrativo (TD) dal 01/04/2024	1	Fondo regionale "Pronto Badante"
Assistente sociale (TD-TI) fino al 16/06/2025	1	Trasferimenti enti consorziati
Assistente sociale (TI) dal 17/06/2025	1	Trasferimenti enti consorziati
Assistente sociale (TD) dal 17/12/2024 al 30/06/2025	1	Fondo Povertà
Assistente sociale (TD) dal 02/12/2024 al 31/08/2025	1	Fondo Povertà
Assistente sociale (TD) dal 02/01/2025 al 10/11/2025	1	Fondo Povertà

PRECISATO che la posizione di Direttore, di qualifica dirigenziale e autonomamente disciplinata dalle norme di legge in vigore, non afferisce al fondo decentrato da costituire per il personale del comparto non dirigenziale, così come non afferisce al fondo del personale del comparto il personale dipendente in servizio presso la Società della Salute con qualifica dirigenziale, cui si applica la disciplina del CCNL della dirigenza;

CONSIDERATO che:

- la Società della Salute costituisce parte integrante del sistema sociosanitario, mediante il relativo pieno coinvolgimento istituzionale nelle funzioni programmatiche, organizzative e gestionali delle attività;
- il coordinamento direzionale viene espresso mediante la coincidenza della direzione aziendale con quella di zona e l'inquadramento del personale confluisce conseguentemente nel comparto della Sanità;
- l'ambito di gestione del personale della Società della Salute è quindi compiutamente rappresentato dal sistema normativo proprio di detto comparto;

ATTESO che:

- il pieno inserimento della Società della Salute nel sistema regionale sociosanitario e socioassistenziale integrato comporta la stretta identità di ambito con le linee di servizio integrato proprie della ASL, nel cui corpo sono da garantire costantemente le attività interfunzionali svolte dal personale, con facoltà di frequente mobilità dello stesso tra ASL e Società della Salute secondo le plurime esigenze di erogazione dei servizi che caratterizzano detto sistema;
- l'applicazione del medesimo CCNL del comparto Sanità, infatti, è posta a diretto sostegno di dette fondamentali necessità operative ed erogative;
- costituisce pertanto riferimento irrinunciabile, per la Società della Salute, la struttura economico-giuridica dei trattamenti di gestione del personale proprio della ASL, in particolare, le indicazioni offerte dall'ARAN trovano, nel caso di specie, naturale applicazione in ordine alla piena equivalenza dell'ambito operativo di cui sopra, del quale la Società della Salute costituisce parte integrante, dovendosi così ricavare, in questa fase di prima costituzione del fondo decentrato, un valore medio unitario delle risorse che compongono il relativo finanziamento presso la ASL di riferimento istituzionale e organizzativo-gestionale;

RILEVATO che ai sensi del vigente CCNL Comparto Sanità, trovano necessaria costituzione:

- Fondo incarichi, progressioni economiche e indennità professionali (art. 102), il cui impiego è destinato a:
 - a) alle indennità correlate agli incarichi di cui al TITOLO III – CAPO III, garantendo comunque la copertura degli incarichi già attribuiti in fase di trasposizione al nuovo sistema degli incarichi, secondo la disciplina di cui all'art. 36;
 - b) ai differenziali economici di professionalità di cui all'art. 19;
 - c) agli assegni ad personam attribuiti nel caso di passaggio di area o di assegnazione a mansioni inferiori per inidoneità psico-fisica, a seguito dell'applicazione dell'art. 23 ("Disposizioni particolari sulla conservazione del trattamento economico in godimento") e dell'art. 37 ("Norma sul personale trasferito alle Arpa");
 - d) all'indennità di coordinamento, già a esaurimento, prevista dall'art. 21, commi 1 e 2, del CCNL del 21.5.2018;
 - e) all'indennità di qualificazione professionale di cui all'art. 99, comma 3, lett. c) e f) alla indennità professionale specifica di cui all'art. 108;
- Fondo premialità e condizioni di lavoro (art. 103), il cui impiego è destinato a:
 - a) compensi di lavoro straordinario di cui all'art. 47 (Lavoro straordinario);
 - b) indennità correlate alle condizioni di lavoro di cui al TITOLO X - CAPO III con esclusione delle indennità di cui agli artt. 104 (Indennità di specificità infermieristica) e 105 (Indennità tutela del malato e promozione della salute);
 - c) premi correlati alla performance organizzativa o individuale ai quali è comunque destinato, in sede di contrattazione integrativa ai sensi dell'art. 9 comma 5 lettera a) (Contrattazione collettiva integrativa: soggetti e materie), un importo non inferiore al 70% delle risorse destinate ai medesimi premi nell'anno 2022;
 - d) misure di welfare integrativo in favore del personale secondo la disciplina di cui all'art. 89 (Welfare integrativo);
 - e) trattamenti economici previsti da specifiche disposizioni di legge a valere esclusivamente sulle risorse di cui al comma 5, lett. d);

PRESO ATTO che:

- con nota del 4 dicembre 2023, il competente ufficio dell'ASL ha comunicato la media pro-capite dei due fondi contrattuali;
- con riferimento al fondo art. 102 ("Incarichi e progressioni economiche") la quota media pro-capite è stata calcolata come somma della media pro-capite sul totale dei dipendenti del comparto con un risultato di € 4.349.77;
- con riferimento al fondo art. 103 ("Condizioni di lavoro e premialità") la quota media pro capite è stata calcolata non prendendo in considerazione le indennità specifiche per il personale sanitario, non presente presso la Società della Salute, con un risultato di € 1.776.93;

CONSIDERATO, pertanto, a motivo di quanto sopra descritto, che:

- il fondo decentrato del comparto della Società della Salute, per il 2025, debba, come di seguito, trovare la sua prima costituzione, mediante computo operato per la dotazione organica effettivamente in servizio, come precedentemente indicata, provvisoria rispetto all'assetto a regime che si determinerà presumibilmente nel 2026 con il programmato trasferimento del personale dei Comuni soci oggi in assegnazione funzionale;
- l'alimentazione del fondo è quindi provvisoriamente parametrata al numero dei dipendenti del comparto dipendenti della Società della Salute e all'effettiva durata del rapporto di lavoro nel corso del 2025;
- tale alimentazione avviene mediante moltiplicazione delle medie di cui sopra per il numero dei dipendenti in servizio in dette annualità, in proporzione ai periodi di effettiva presenza dalle date di assunzione (intero anno o quota proporzionata), come di seguito rappresentato:

Fondo decentrato 2025

		Media art. 102 CCNL Sanità	Media art. 103 CCNL Sanità
		4.349,77	1.776,93
Profilo professionale	Organico in servizio	Alimentazione per nr. dipendenti in rapporto al periodo annuo	
Assistente sociale (TI) assunti 01/02/2023	4	17.399,08	7.107,72
Assistente sociale (TI) dal 17/05/2024	1	4.349,77	1.776,93
Assistente sociale (TI) dal 03/06/2024	2	8.699,54	3.553,86
Assistente sociale (TI) dal 02/09/2024	1	4.349,77	1.776,93
Assistente Amministrativo dal 01/04/2024	1	4.349,77	1.776,93
Assistente sociale (TD-TI) fino al 16/06/2025	1	1.993,64	518,27
Assistente sociale (TI) dal 17/06/2025	1	2.356,13	962,50
Assistente sociale (TD) fino al 30/06/2025	1	2.174,89	888,47
Assistente sociale (TD) fino al 31/08/2025	1	2.899,85	1.184,62
Assistente sociale (TD) fino al 10/11/2025	1	3.806,05	1.554,81
Totali		52.378,48	21.397,20
Totale complessivo		73.775,68	

CONSIDERATO che con lo stesso criterio saranno alimentati i fondi a regime, a seguito del trasferimento del personale da parte dei Comuni soci della Società della Salute, che quindi potranno trovare completo stanziamento solo gradualmente, via via che i posti vacanti saranno fatti oggetto di copertura, come indicato espressamente dall'ARAN (e più sopra riportato);

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in narrativa, che in questa sede dispositiva si intendono integralmente richiamate e trasfuse:

1. di procedere alla costituzione provvisoria dei fondi decentrati per il personale non dirigente, nelle consistenze di cui alle premesse, di seguito riportate:

Fondo decentrato 2025

		Media art. 102 CCNL Sanità	Media art. 103 CCNL Sanità
		4.349,77	1.776,93
Profilo professionale	Organico in servizio	Alimentazione per nr. dipendenti in rapporto al periodo annuo	
Assistente sociale (TI) assunti 01/02/2023	4	17.399,08	7.107,72
Assistente sociale (TI) dal 17/05/2024	1	4.349,77	1.776,93
Assistente sociale (TI) dal 03/06/2024	2	8.699,54	3.553,86
Assistente sociale (TI) dal 02/09/2024	1	4.349,77	1.776,93
Assistente Amministrativo dal 01/04/2024	1	4.349,77	1.776,93
Assistente sociale (TD-TI) fino al 16/06/2025	1	1.993,64	518,27
Assistente sociale (TI) dal 17/06/2025	1	2.356,13	962,50
Assistente sociale (TD) fino al 30/06/2025	1	2.174,89	888,47
Assistente sociale (TD) fino al 31/08/2025	1	2.899,85	1.184,62
Assistente sociale (TD) fino al 10/11/2025	1	3.806,05	1.554,81
Totali		52.378,48	21.397,20
Totale complessivo		73.775,68	

- di precisare che, in corso di esercizio, si provvederà agli eventuali interventi di rideterminazione del fondo 2025 di cui sopra, ove necessari in relazione all'andamento assunzionale effettivo;
- di precisare che con lo stesso criterio saranno gradualmente alimentati i fondi a regime rispetto all'assetto che si determinerà, presumibilmente, nel 2026, con il programmato trasferimento del personale dei Comuni soci oggi in assegnazione funzionale.

Il presente verbale di deliberazione viene letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
Camilla Sanquerin

IL DIRETTORE
Andrea Francalanci

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è stata pubblicata sul sito istituzionale SdS.

IL SEGRETARIO
D.ssa Gabriella Messina